

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1192

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori CIRAMI, D’ONOFRIO, RUVOLO
e SODANO Calogero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2002

Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta»

ONOREVOLI SENATORI. - Troppo spesso la storia rimane sconosciuta alle nuove generazioni che ignorano le gesta degli antichi padri e non ne sanno apprezzare il valore.

Questo è lo scopo principale del presente disegno di legge che intende istituire una giornata dedicata al ricordo di eventi storici di particolare rilevanza.

Si tratta di suggellare il giorno del settecentesimo anniversario della «pace di Caltabellotta» avvenuta il 29 agosto 1302.

Soltanto per memoria storica è doveroso rievocare l'importanza che tale giorno ebbe per la Sicilia; infatti fu proprio con la pace di Caltabellotta che Carlo II d'Angiò e Federico III d'Aragona posero fine alla guerra dei Vespri e sancirono il dominio aragonese sulla Sicilia. Tale atto staccava definitivamente il regno angioino dal resto dell'Italia meridionale.

Il presente disegno di legge prevede, dunque, che la ricorrenza del 29 agosto 2002 venga considerata solennità civile.

Al fine di permettere la celebrazione e la realizzazione di incontri, convegni e rappresentazioni che coinvolgano le più alte istituzioni dello Stato italiano con l'intento precipuo di evidenziare il ruolo fondamentale della Sicilia e di esaltare la sua strategica posizione culturale e geografica nel Mediterraneo è stato previsto, (articolo 3) un contributo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Un'occasione che la Sicilia non può perdere nella consapevolezza che essa non è solo bellezza paesaggistica ma anche e soprattutto sito culturale unico ed irripetibile cui il nostro paese deve molte delle sue ricchezze e della sua cultura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita il 29 agosto 2002 la giornata di celebrazione storica del settecentesimo anniversario del trattato che sancì la «pace di Caltabellotta», al fine di conservare il ricordo degli eventi e del sacrificio di tanti italiani.

Art. 2.

1. La ricorrenza istituita dall'articolo 1 della presente legge è considerata solennità civile, ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 3.

1. Per l'anno 2002 il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere al comune di Caltabellotta un contributo pari a euro 258.228 per l'organizzazione di cerimonie, iniziative ed incontri volti alla narrazione di fatti storici.

Art. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.